



## TRIBUNALE DI COSENZA

### Ufficio procedure concorsuali

Proc. n. 139/2025 PU

#### Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-70 CCII)

Il Giudice, **Dott.ssa Mariarosaria Savaglio**,

letto il ricorso depositato nell'interesse del **Sig. Francesco Marano** e della **Sig.ra Rosina Santoro** al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss CCII;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore;

premesso che ai sensi dell'art. 67 CCII la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 CCI alla domanda deve esser allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che nel caso di specie, la relazione redatta dal **gestore OCC, Avv. Gianluca Chierchia** risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;



Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 70 CCII;

## PQM

### Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia), disponendo, **a cura dell'OCC**, l'oscuramento dei dati sensibili afferenti al debitore istante (in particolare relativi ad eventuali accadimenti personali e condizioni di salute della medesima), nonché dei dati anagrafici e riferimenti alle condizioni personali e di salute di eventuali soggetti estranei afferenti la procedura, quali familiari, conviventi e non, ed in particolare dei minori;
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori;

**dispone** il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 139/2025 PU:

**avverte** che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

**dispone** che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

*Cosenza, 20.01.2026*

Il Giudice



Dott.ssa Mariarosaria Savaglio



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. SILVANA MORCAVALLO**  
C/da Peritano n. 4 - 87010 Torano Castello(Cs)  
Via Nuoro n. 65 – 87046 Montalto Uffugo(Cs)  
pec:[avv.silvanamorcavallo@pec.giuffre.it](mailto:avv.silvanamorcavallo@pec.giuffre.it)  
cell. 349 2917583

## **ON.LE TRIBUNALE DI COSENZA**

### **PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 SS. CCII CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DI AZIONI ESECUTIVE**

Per: i coniugi Sigg.ri **Francesco Marano** [REDACTED] e **Rosina Santoro**  
[REDACTED]

rappresentati e difesi, giusta procura in calce, dall'avv. Silvana Morcavallo del Foro di Cosenza,  
C.F. : MRCSVN86S42D086Y - P.IVA: 02960400782, pec: [avv.silvanamorcavallo@pec.giuffre.it](mailto:avv.silvanamorcavallo@pec.giuffre.it)  
ove si elegge domicilio digitale ai fini del presente procedimento

#### **PREMESSO**

*che* gli esponenti si trovano in una situazione di *sovraindebitamento*, per come definito ex art. 2 CCII, vale a dire “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”;

*che* gli esponenti non hanno fatto ricorso ad alcuna procedura di composizione della crisi nei 5 anni precedenti;

*che* si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;

*che* gli istanti hanno depositato istanza presso l'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza, che nominava l'avv. Gianluca Chierchia quale Organismo di Composizione della Crisi;

*che* pertanto, in presenza di sovraindebitamento, gli istanti hanno predisposto la presente proposta di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 ss. CCII, coadiuvati dal nominato O.C.C.;

*che* i ricorrenti, per come di seguito rappresentati, si trovano nelle condizioni previste all'art 2 del D. Lgs. 14/2019, ovvero in uno stato di crisi inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa di far fronte alle obbligazioni assunte, nonché in una situazione di insolvenza intesa come lo stato dei debitori che si manifesta con inadempimenti che dimostrino l'impossibilità degli stessi di soddisfare regolarmente le loro obbligazioni e che determinano, allo stato attuale, una situazione di sovraindebitamento;

*che* i ricorrenti si impegnano ad agire in buona fede e dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 334 del CCII;

*che* - ai sensi dell'art. 27 è individuabile nel Tribunale di Cosenza il Foro territorialmente competente per la procedura in oggetto in quanto la residenza anagrafica dei coniugi ricorrenti è nel comune di San Martino di Finita.

Tutto quanto sopra premesso, i ricorrenti per il superamento della propria crisi da sovraindebitamento propongono la seguente procedura di ristrutturazione dei debiti, con previsione di pagamento integrale dei debiti in prededuzione e pagamento parziale per i restanti crediti, corredata dai documenti e allegati secondo il disposto dell'art. 67 del CCII, con previsione di falcidia del creditore ipotecario, stante l'incapienza del patrimonio e il valore attribuito dal C.T.U. all'unico bene costituente il patrimonio dei ricorrenti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 198/2021 del Tribunale di Cosenza, estinta per infruttuosità ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., dopo 4 tentativi di vendita deserti per mancanza di offerte (ultimo prezzo base di vendita euro 15.696,00 ed offerta minima, pari al 75% del prezzo base, di euro 11.772,00);

## ESPONGONO

### **1. Descrizione:**

I coniugi Sigg.ri Francesco Marano [REDACTED] e Rosina Santoro [REDACTED] hanno contratto mutuo ipotecario in data 22.06.2011 con Banca MEDIOLANUM al fine dell'acquisto dell'immobile sito in San Martino di Finita alla Via Convento, da adibire a residenza del nucleo familiare (prima ed unica casa) per il complessivo importo di € 52.803, 31 – già comprensivo di interessi ed ogni altro onere accessorio; tale mutuo è stato regolarmente onorato dai coniugi Marano&Santoro a tutto il 07.08.2020, e, quindi, per circa un decennio (all. piano di ammortamento); tanto rileva dal piano di ammortamento rilasciato

dall'Istituto di credito mutuante, su richiesta dello scrivente avvocato, dal quale si evince un numero complessivo di 92 rate pagate per la sorte capitale per € 14.903,43 oltre ad un rateo interessi pari quasi al medesimo importo, e il passaggio a sofferenza solo in data 06.11.2020. Ne consegue che questa difesa contesta fermamente l'importo del credito sì come precisato da Banca Mediolanum in quanto collide fortemente con quanto effettivamente dovuto, posto che non considera le somme già versate sia per la quota capitale che per la parte interessi ed atteso che è rappresentato in larga parte da interessi e spese legali per le diverse procedure azionate, nonostante i reiterati tentativi dei miei Assistiti di addivenire ad una definizione bonaria della vicenda.

Residua una situazione debitoria vantata da ADER di circa €1.000,00 riferita, per lo più, a canoni idrici asseritamente non pagati, dei quali i miei Patrocinati non hanno contezza posto che, solo di recente, è stata loro recapitata una cartella di pagamento avente ad oggetto un canone idrico relativo alle annualità 2007-2008-2009 e 2010 – mai in precedenza notificato – e, quindi, inevitabilmente prescritti.

Si sottolinea a tal uopo che il Comune di San Martino di Finita (Cs) ha certificato che, da un esame della situazione debitoria, i sigg. Marano-Santoro non hanno pendenze economiche, ad eccezione dei suddetti canoni idrici 2011-2014 per €500,00 circa che, comunque, in quanto non notificati, risultano anch'essi attinti da prescrizione estintiva.

Ad eccezione delle richiamate posizioni debitorie, null'altro a carico degli istanti.

La presente procedura è stata azionata sulla scorta di un unico debitore principale – Banca Mediolanum – e solo per una parte minima relativamente piccole pendenze ADER/Comunali, si sottolinea come parte debitrice non abbia mai posto in essere condotte atte a danneggiare i creditori posto che, l'insolvenza, è da addebitare a cause non imputabili agli odierni istanti.

In specie i sigg. Marano e Santoro contraevano il mutuo ipotecario in parola nel 2011, anno nel quale il sig Marano poteva contare su una posizione lavorativa stabile, essendo regolarmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda edile "Micieli Alessandro&C. snc di Micieli A. e De F." (avente sede legale in Mendicino – Cs) e con una retribuzione netta media mensile di circa €1.300,00 (all. n. 2: Busta paga). Tale reddito ha consentito a parte debitrice di onorare le pendenze a proprio carico sino al 2020, anno in cui il sig. Marano è stato licenziato. Infatti, a causa dell'improvvisa perdita del lavoro del sig. Marano per cause non imputabili al lavoratore (stante l'intervenuto licenziamento per riduzione del numero dei dipendenti con qualifica di operaio ad opera della suddetta azienda determinato nel 2020 e successivamente protrattosi anche in conseguenza all'Emergenza pandemica da Covid-19) il nucleo familiare si è trovato nell'oggettiva impossibilità di ottemperare al pagamento del mutuo. Conseguentemente il sig. Marano ha fatto richiesta di accesso al Reddito di Cittadinanza, del quale

è risultato beneficiario con decorrenza dal mese di Novembre 2020, per un importo stimato medio di tra gli €850,00 e i €950,00 mensili (come da documentazione allegata).

A carico dei debitori non risultano protesti, né dichiarazioni di fallimento e/o liquidazione giudiziale, non hanno goduto sotto qualsiasi forma del beneficio del concordato preventivo, nè condannati per bancarotta fraudolenta.

Si riportano di seguito i dati anagrafici riassuntivi degli istanti (coniugati in regime di comunione dei beni) e la composizione del nucleo familiare:

1. Marano Francesco [REDACTED]
2. Santoro Rosina [REDACTED]
3. Marano Francesca Pia [REDACTED]

Allo stato attuale il nucleo familiare degli istanti, così come indicato nel certificato dello stato famiglia (all. 10), è composto dai debitori e dalla figlia maggiorenne Marano Francesca Pia.

In capo ai Sigg.ri Francesco Marano e Rosina Santoro risulta la seguente pendenza dinanzi l'Autorità Giudiziaria:

- Banca Mediolanum SPA ha notificato atto di precetto in rinnovazione in data 15.07.2025 nonché atto di pignoramento presso terzi in data 23.09.2025 con citazione a comparire presso il Tribunale di Cosenza all'udienza del 16.01.2026 (cfr. all. 20), pertanto si chiede al Giudice la sospensione di ogni azione esecutiva da parte dei creditori, essendo necessaria al fine di garantire il buon esito della procedura di sovraindebitamento, anche in considerazione dell'indisponibilità di beni e/o somme di denaro effettivamente pignorabili da parte dei creditori.

## **2. Situazione economica e patrimoniale – requisiti soggettivi e oggettivi - Le cause di sovraindebitamento:**

Il nucleo familiare degli istanti si compone, oltre ai due coniugi sigg. Francesco Marano e Rosina Santoro, della figlia Francesca Marano, attualmente maggiorenne, studentessa, non economicamente autosufficiente.

E pur tuttavia, parte istante ha da sempre provveduto, con non pochi sforzi, ad ottemperare a tutte le pendenze di carattere economico (quali canone idrico annuale, canone TASI/TARI annuale, utenza ENEL bimestrale, GAS periodico, oneri per il riscaldamento) ivi comprese quelle relative al diritto allo studio della figlia minore a carico, che attualmente ha conseguito il diploma presso l'istituto superiore "[REDACTED]" e si è iscritta con regolare frequenza presso l'Università della Calabria [REDACTED]

Il Nucleo familiare sostiene, quindi, le seguenti spese mensili:

- € 50,00 circa/mensili per costo Energia elettrica;
- € 100,00 circa/mensili per acquisto spesa beni alimentari;
- € 50,00 circa/mensili per prodotti igiene, cura della persona e vestiario
- € 50,00 circa/mensili per costo bombola gas da 25kg (utilizzata sia per la cucina che per la produzione di acqua calda);

Oltre ai succitati costi – pressoché fissi – mensili, debbono essere altresì considerati nel corso dell'anno, una tantum,

- € 500,00 circa annuali per pellet riscaldamento abitazione;
- € 500,00 circa annuali per libri di testo e cancelleria e tasse universitarie;
- € 180,00 circa annuali per Tassa sui rifiuti;
- € 160,00 circa annuali per Canone Servizio Idrico e fognante;

Alla luce di quanto sopra appare di tutta evidenza l'assoluta meritevolezza degli istanti, i quali non hanno commesso alcun atto in frode ai creditori, tampoco alcun atto di rilievo di straordinaria amministrazione negli ultimi anni e la cui unica pendenza è caratterizzata da un residuo muto, peraltro regolarmente onorato per circa un decennio.

E' interesse concreto ed attuale degli istanti percorrere la promossa procedura sino a raggiungere l'esdebitazione.

Gli stessi, in vista della formulata richiesta di composizione della crisi da sovraindebitamento, si sono alacramente attivati per ricollocarsi nel mondo del lavoro, onde munirsi di una occupazione che gli consenta di onorare il piano di ristrutturazione. Attualmente entrambi i coniugi possono contare su un contratto di lavoro, sebbene a tempo determinato part-time, che gli consenta un reddito mensile complessivamente pari a circa €850,00 mensili.

Nello specifico, il sig. Marano è occupato presso la ditta Balsano Impianti srl, con un reddito netto mensile in busta di circa € 300/400 € mensili; analogamente, la sig.ra Santoro, presta la propria attività presso l'azienda Pulival di Semprevivo Ivan con un reddito netto mensile in busta di circa €450,00 mensili. Ai fini dell'assolvimento delle obbligazioni di cui al piano, gli stessi hanno individuato altresì quale garante e coobbligato il sig. Pasquale Antonio Marano [REDACTED] genitore del sig. Francesco Marano e attualmente percettore di pensione [REDACTED]

\*

Ai sensi e per gli effetti del novellato CCII, gli esponenti si trovano in una situazione di *sovraindebitamento*, per come definito ex art. 2 CCII, vale a dire “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle

start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”;

I fattori che hanno portato all'impossibilità per gli istanti di far fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni di natura finanziaria, sono diversi: in primo luogo, essi sono da ricondurre sia al *trend* negativo dell'economia in generale, sia a circostanze riguardanti in modo più specifico i proponenti, per sopra indicato. La concomitanza di tali fattori ha portato ad una consequenziale ed irreversibile crisi di liquidità, e dunque ad un inesorabile sovraindebitamento.

In particolare, la situazione di sovraindebitamento, oggetto della presente proposta, non è, pertanto, riconducibile ad investimenti compiuti imprudentemente dall'istante ma la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte è, invece, imputabile alla perdita di lavoro del sig. Marano, indipendenti dalla volontà del proponente e riconducibili ad evento accidentalmente verificatosi e del tutto imprevedibile.

Le suddette circostanze confermano che i proponenti:

- 1) non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2) non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo essi subito detto sovraindebitamento.

E' evidente, quindi, come gli istanti abbiano fatto il possibile per adempiere alle obbligazioni di pagamento poste a loro carico, cercando in tutti i modi di potersi risolleverare da tale situazione di sofferenza, anziché peggiorare la crisi economica che li ha colpito.

Peraltro, gli istanti non hanno mai tentato di pregiudicare gli interessi dei propri creditori attraverso atti di disposizione dei propri beni.

### **3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte:**

Preliminarmente va rilevato ed escluso che gli istanti abbia assunto le obbligazioni *de qua* senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, non avendo certamente fatto ricorso al credito in maniera sproporzionata alle proprie capacità patrimoniali nel momento in cui vi hanno fatto richiesta, ma hanno provato a ripianare l'esposizione debitoria, anche mediante offerte bonarie rigettate dal creditore.

Banca Mediolanum ha successivamente notificato relativa nota di risoluzione del rapporto di mutuo in data 25.09.2020 cui è seguito atto di precetto del 16.09.2021 per l'intero ammontare del mutuo originariamente concesso e correlativo atto di pignoramento immobiliare del 25.10.2021. L'immobile, sul quale grava ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Mediolanum S.p.a, è stato pignorato dalla medesima Banca con procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Cosenza, RGEI n. 198/2021, Giudice Dott. Sicilia, custode-delegato dott. D'Orrico Marco Odcec Cosenza. Il CTU nominato nella suddetta procedura Arch. Alessandro Ceravolo ha attribuito il valore-prezzo base d'asta di € 32.700,00. Sono stati esperiti n. 4 tentativi di vendita all'asta, tutti deserti per mancanza di offerte (ultimo tentativo di vendita del 21 gennaio 2025, prezzo base di vendita euro 15.696,00 con offerta minima, pari al 75% del prezzo base, di euro 11.772,00 - cfr. avviso di vendita) e, in data 12.5.2025, la procedura è stata estinta in via anticipata per infruttuosità ex art. 164 bis disp. Att. C.p.c., giusta provvedimento del Giudice dell'Esecuzione (cfr. all.).

#### **4. Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:**

Non risultano ad oggi atti impugnati dai creditori nell'ultimo quinquennio.

\*

#### **5. Patrimonio:**

##### a) Immobili:

TIPOLOGI A	RENDITA CATASTALE	PREZZO A BASE ASTA	GRAVAME
Abitazione popolare (A/3)	222,08 €	prezzo base di vendita euro 15.696,00 con offerta minima, pari al 75% del prezzo base, di euro 11.772,00 (ultimo avviso vendita)	Ipoteca volontaria Banca Mediolanum

##### b) Beni mobili. I Ricorrenti non sono proprietari di beni mobili registrati. Quanto ai beni mobili, il ricorrente è proprietario di beni mobili di comune uso quotidiano di nessun valore economico, peraltro non pignorabili.

Gli istanti risultano titolari dei seguenti rapporti di conto corrente, sui quali viene accreditato lo stipendio mensile:

-   




La Sig.ra Santoro non ha, invece, altre posizioni debitorie, né di natura finanziaria né fiscale, al di fuori del mutuo ipotecario cointestato per l'acquisto della casa familiare.

La situazione debitoria degli istanti è meglio sintetizzata nella tabella che segue:

Creditore	Rapporto	Importo residuo	Natura del credito
Banca Mediolanum S.p.a.	Mutuo ipotecario cointestato	55.772,15 (06.10.25)	Privilegiato
Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	1.105,80 (16.10.25)	Privilegiato
Comune di San Martino di Finita	Tari	580,36 (20.10.25)	Privilegiato
Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	85,17 (16.10.25)	Chirografario
		<b>Totale: € 57.543,48</b>	
OCC Ordine Avv. CS	Compensi	1.350,00	Prededuzione
Avv. Morcavallo S.	Compensi	1.556,88	Prededuzione
<b>Totale debitoria:</b>			
<b>€ 60.450,36</b>			

La proposta di accordo di seguito rappresentata costituisce una proposta di soddisfazione dei debiti contratti dai coniugi ricorrenti tramite la destinazione di una somma mensile in favore dei creditori pari a **euro 14.404,00 nel termine di 4 anni, con una rata mensile di euro 300,00 (trecento/00)**. Il suddetto importo è garantito dalla quota parte di reddito mensile dei coniugi e soprattutto dall'intervento del Sig. Marano Pasquale Antonio, genitore dell'istante Marano Francesco e titolare di pensione erogata [REDACTED] funzionale al miglioramento della soddisfazione dei creditori ed a garantire la sostenibilità del piano, che interviene quale garante di entrambi i coniugi mettendo a disposizione le somme necessarie per onorare le rate mensili e l'intero piano, apportando la necessaria finanza esterna con rinuncia al diritto di eventuale ripetizione dell'importo versato, come da dichiarazione sottoscritta e allegata. Per quanto concerne il credito ipotecario, i debitori propongono di versare una somma di gran lunga superiore al valore presumibilmente realizzabile in caso di vendita all'asta, essenzialmente e di fatto pari a 0 (zero), in considerazione del prezzo dell'ultimo tentativo di vendita, e in ogni caso, dell'avvenuta estinzione della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c., che ha visto i creditori integralmente insoddisfatti, in coerenza ai valori emersi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 198/2021 del Tribunale di Cosenza.

Infatti, la predetta incapacienza patrimoniale determina, *ipso iure*, la falcidia dei crediti privilegiati.

Il piano prevede il pagamento dei seguenti creditori:

	<b>Creditore</b>	<b>Natura</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo totale residuo</b>	<b>Importo offerto</b>
1	OCC	Compenso	prededuzione	€ 1.350,00 (comprensivo di Iva)	€ 1.350,00 (comprensivo di Iva)
2	Avv. Morcavallo	Compenso assistenza legale debitori	prededuzione	€ 1.556,88	€ 1.556,88
3	Banca Mediolanum S.p.a.	Mutuo fondiario	privilegio	€ 55.772,15	€ 11.154,43
4	Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	privilegio	€ 1.090,31	€ 218,00
5	Comune di San Martino di Finita	Tari	privilegio	€ 580,36	€ 116,07
6	Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	chirografo	€ 85,17	€ 8,50

**In altri termini, non è possibile prevedere una soddisfazione complessiva in misura superiore a quella realizzabile mediante la presente proposta di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 ss. CCII.**

Dal momento dell'omologazione del piano, gli istanti soddisferanno i debiti secondo le tempistiche di cui al prospetto di pagamento rate allegato alla proposta.

I pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano di ristrutturazione dei debiti provvedendo al pagamento come segue:

- Crediti prededucibili
- Crediti privilegiati
- Crediti chirografari

Dalla rata 1 alla rata 5	OCC
Dalla rata 5 alla rata 10	Avv. Morcavallo Silvana
Dalla rata 10 alla rata 47	Banca Mediolanum + Agenzia Entrate Riscossione
Rata 48	Comune di San Martino di Finita + Agenzia Entrate Riscossione

**- Azioni revocatorie.**

Nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda:

- non sono stati effettuati pagamenti a favore dei creditori;
- ne posti in essere atti di disposizione del patrimonio che abbiano potuto recare pregiudizio alle ragioni dei creditori.

**- Convenienza della presente proposta di rimborso per i creditori anche rispetto all'alternativa liquidatoria.**

L'adozione della presente soluzione è in grado di offrire ai creditori una soddisfazione mediante l'esecuzione del presente piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria e comunque significativi vantaggi ove si compari alla procedura esecutiva immobiliare estinta, avente ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà dei ricorrenti.

In sintesi, i debitori propongono un piano che preveda la soddisfazione di tutti i creditori, con una riduzione del 90% per il creditore chirografario e, per quanto concerne il credito ipotecario/privilegiati, con una riduzione del 80%, versando una somma di gran lunga superiore al valore presumibilmente realizzabile in caso di vendita all'asta, essenzialmente e di fatto pari a 0 (zero), in considerazione del prezzo dell'ultimo tentativo di vendita, e in ogni caso, dell'avvenuta estinzione della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c., che ha visto i creditori integralmente insoddisfatti.

Secondo tale previsione, pur se riservata agli OCC e successivamente verificata dal Giudice, deve valutarsi la convenienza, fra ciò che viene previsto nell'accordo e ciò che probabilmente i creditori potrebbero ottenere a seguito di una procedura esecutiva. Analisi che non potrà tuttavia divergere da quanto prospettato nel seguente piano.

Pertanto, stante il modesto valore del cespite e la liquidazione dello stesso, nonché la presenza del gravame in favore di Banca Mediolanum, effettuando un'analisi costi/benefici, non si può prevedere una soddisfazione complessiva in misura superiore a quella realizzabile mediante siffatta proposta.

Occorre sottolineare, in proposito, che un primo aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile che viene destinato al ceto creditorio.

Nel caso de quo, si è ampiamente descritta la situazione economico-finanziaria della famiglia e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione del ceto creditorio è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

\* \* \*

#### **Tutto quanto sin qui premesso ed esposto**

- ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

- ritenuto che sussistono i presupposti per disporre le misure protettive del divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso, essendo funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari – da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio dei ricorrenti e su conti correnti Postepay su cui confluiscono i redditi da lavoro dipendente – potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

#### **CONSIDERATO**

*che* la presente proposta costituisce lo sforzo massimo i ricorrenti possono sopportare in relazione ai requisiti patrimoniali e l'accoglimento della stessa consentirebbe il massimo recupero possibile al creditore ipotecario e ai privilegiati/chirografari, recupero assai superiore a quello realizzabile con la vendita coattiva del bene staggito, e comunque non inferiore a quello realizzabile con le procedure di liquidazione.

*che* la soluzione proposta dei debitori comporta quindi un miglior soddisfacimento del credito rispetto all'ipotesi di avvio di una procedura di riscossione coattiva del credito e/o rispetto all'alternativa liquidatoria, tenendo peraltro conto dei principi di economicità;

*che* la quota mensile della liquidità destinabile al soddisfo del presente piano è ravvisabile nella misura di € 300,00 su base mensile, dunque € 3.600,00 su base annuale, per una durata del piano pari a circa 4 anni, per un importo complessivo di € 14.404,00;

*che* come risulta dall'allegato elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento debitore e della sua famiglia, è bene evidenziare la contrazione in termini reali della spesa della famiglia del qui presente proponente, che a causa del sovraindebitamento, costretto a numerose rinunce insieme

ai propri familiari, assesta una spesa mensile, al netto degli importi a soddisfazione dei creditori della presente proposta, di gran lunga inferiore alla media mensile, per una famiglia di tre persone con livelli di spesa esigui residente nel mezzogiorno d'Italia, calcolata dall'Istituto di Statistica – Istat che rileva, nell'ultimo report, una spesa media mensile di € 1.469,00 per un nucleo familiare composto da un solo componente;

Tutto ciò premesso e sopra esposto, i ricorrenti

### **CHIEDONO**

#### **ALL'ON.LE TRIBUNALE DI COSENZA**

- Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge di dichiarare l'apertura della procedura di accordo di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 ss. CCII nei confronti dei ricorrenti;
- disporre il divieto – ex art. 70, IV co., CCII – ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio dei ricorrenti; in particolare, sospendere la procedura esecutiva mobiliare presso terzi, con citazione al 16 gennaio 2026 presso il Tribunale di Cosenza, avviata su istanza di Banca Mediolanum SpA (cfr. all. 20),i.
- Fissare con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto;
- per l'effetto di quanto sopra, omologare il sopra illustrato PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 ss. CCII.

\* \* \*

Con riserva di eventualmente integrare la proposta anche con offerta migliorativa ove, eventi allo stato non conosciuti, lo rendano possibile e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che il Tribunale dovesse richiedere.

*Documenti come da indice.*

Cosenza, 11.12.2025

Avv. Silvana Morcavallo

Silvana  
Morcavallo  
11.12.2025  
16:06:22  
GMT+01:00



**TRIBUNALE DI COSENZA**

**Sezione Procedure Concorsuali**

\*\*\*

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA  
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL  
CONSUMATORE**

**(Art 67 e ss. D. Lgs. N. 14/2019)**

**Istanti: Marano Francesco e Santoro Rosina**

\*\*\*

Il sottoscritto avv. Gianluca Chierchia, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Cosenza al n° 3483, con studio in Cosenza, viale G. Mancini n. 130 (cap 87100), Codice Fiscale: CHRGLC88P08H282C

**PREMESSO CHE**

1) è stato nominato, dall'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza (**all. 1**), quale professionista incaricato, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dai coniugi sigg.ri Francesco Marano (C.F. MRNFNC75C13D086O) e Rosina Santoro (SNTRSN75C53D086R), residenti in San Martino di Finita (CS) alla via Convento 4, rappresentati e difesi dall'avv. Silvana Morcavallo, che risultano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2 CCII (La nozione di "consumatore" in questione è quella rinvenibile all'art. 2, comma 1, lettera e) del CCII, che definisce il "consumatore" come: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*;

2) ha accettato l'incarico con dichiarazione trasmessa a mezzo pec all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza;



- ha convocato i Sigg.ri Marano e Santoro presso il proprio studio, accompagnati dall'avv. Silvana Morcavallo, al fine di sentirli in ordine alle circostanze del sovraindebitamento, ricostruire la massa attiva e passiva e acquisire la documentazione utile e necessaria per l'espletamento dell'incarico (**all. 2**);
- Oltre alla documentazione allegata all'istanza, ha acquisito successive integrazioni documentali dal difensore degli istanti, nonché a seguito dell'accesso alle banche dati;
- Ha richiesto la precisazione del credito presso i singoli creditori (**all. 3**) risultanti dalla predetta documentazione e dalle ricerche effettuate presso le banche dati;

#### CONSIDERATO CHE

Nelle more dello studio e dell'analisi della documentazione, è entrato in vigore il nuovo CCII (D.lgs. 14/2019), pertanto si è reso necessario verificare i risvolti e le applicazioni pratiche fra il vecchio "piano del consumatore" ex L. 3/2012 ed il nuovo "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" ai sensi degli art. da 67 a 73 del nuovo CCII;

#### VERIFICATO CHE

- I coniugi istanti Francesco Marano e Rosina Santoro si trovano in una situazione di crisi da sovraindebitamento ex art 2 comma 1 lett. a) c) D. Lgs 12.1.2019 n.14, ovvero in "stato di crisi o insolvenza del consumatore" nonché in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente;
- Tra le soluzioni offerte dal CCII, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si rivela la più idonea al caso di specie, come correttamente individuata nella domanda proposta dagli istanti;
- Gli istanti sono coniugi conviventi in regime di comunione dei beni e cointestatari di mutuo ipotecario, e, pertanto, può farsi applicazione dell'art. 66 CCII ("Procedure familiari") secondo cui i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune;
- Gli istanti soddisfano i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla procedura in quanto:



a) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal D.Lgs 12.01.2019 n.14 e succ. modifiche (CCII)

b) non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art 69 C.C.I.I.

c) non hanno subito per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012 e artt. 72 e 82 CCII;

- Gli istanti si sono impegnati personalmente e con l'assistenza del difensore a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

#### PRECISATO CHE

- Scopo dell'incarico conferito al sottoscritto è quello di predisporre ai sensi dell'art 68 comma 2 D.Lgs 14/2019 e ss.mm.ii. una relazione particolareggiata sulla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore fornito dai debitori e con l'obiettivo di:

1. Valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei ricorrenti
2. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla meritevolezza, ovvero sulla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni
3. Esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte
4. Valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda
5. Indicare i costi presunti della procedura
6. Indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio dei debitori

Tutto ciò premesso, verificato e precisato, il sottoscritto

#### RASSEGNA

la presente relazione particolareggiata nella quale, sulla base della documentazione depositata dai debitori e delle informazioni acquisite mediante l'accesso alle banche dati nonché dei riscontri dei creditori, espone le vicende che hanno determinato il



sovraindebitamento ed i presupposti di ammissibilità, descrive il piano di ristrutturazione del debito predisposto dagli istanti ed esprime valutazioni in merito alla fattibilità dello stesso.

## **SOMMARIO**

- 1. Note Preliminari**
- 2. Requisiti di ammissibilità**
- 3. Dati anagrafici degli istanti e composizione del nucleo familiare**
- 4. Spese necessarie per il sostentamento della famiglia**
- 5. Ricostruzione reddituale, patrimoniale e fiscale degli istanti**
- 6. Situazione debitoria**
- 7. Cause dell'indebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**
- 8. Valutazione della meritevolezza**
- 9. Solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni**
- 10. Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti dei debitori impugnati dai creditori**
- 11. Indicazione presumibili costi della procedura**
- 12. Esposizione della proposta del piano di ristrutturazione del debito**
- 13. Giudizio sulla completezza dei dati e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta**
- 14. Commento al piano proposto Giudizio sulla fattibilità e valutazione sulla probabile convenienza**
- 15. Conclusioni e attestazione**



## 1. NOTE PRELIMINARI

I coniugi Marano Francesco e Santoro Rosina, con il supporto dell'Avv. Silvana Morcavallo, hanno depositato, presso l'OCC "Ordine degli Avvocati di Cosenza", domanda con la quale hanno dichiarato di voler proporre la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del D.Lgs N.14/2019 (artt 67-73 CCII), già Piano del Consumatore ex L. 3/2012 (all. 4).

La Referente dell'OCC avv. Ester Bernardo ha nominato il sottoscritto quale professionista nelle funzioni di gestore dell'OCC, che ricevuta la notifica della nomina, ha accettato l'incarico rendendo la contestuale dichiarazione di indipendenza e precisando di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Successivamente, acquisita la documentazione allegata alla domanda degli istanti, il sottoscritto ha incontrato presso lo studio professionale i Sigg.ri Marano e Santoro, al fine di apprendere e quindi reperire tutte le informazioni e gli atti necessari al compimento del proprio incarico.

## 2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Preso atto che la proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e che il piano è riservato al consumatore i cui debiti non attengono ad attività imprenditoriale o professionale, non fallibile, che versi in una situazione di sovraindebitamento e non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e assicurarsi un dignitoso tenore di vita, il sottoscritto:

- ha esaminato la domanda presentata e la documentazione allegata alla richiesta di apertura della procedura, quindi i documenti prodotti inerenti i debiti, le motivazioni addotte ovvero le cause che hanno generato il sovraindebitamento;

- ha richiesto ed acquisito ulteriori documenti per ricostruire la situazione economica e patrimoniale sia relativamente al passivo che all'attivo per verificare la veridicità di quanto affermato dai debitori e verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

A seguito dell'analisi della documentazione si può ritenere che, nella fattispecie, in esame siano rispettati i presupposti soggettivi e oggettivi di cui artt. 65 e ss. del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza necessari per accedere alla procedura di Ristrutturazione del debito del consumatore e segnatamente:



- Il Sig. Francesco Marano può essere definito consumatore e riveste tale qualità ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*. In merito si precisa che il Sig. Marano, ex dipendente nel settore edile, disoccupato a seguito di licenziamento per riduzione del personale irrogato dalla società datrice di lavoro (**all. 5**), ha percepito il reddito di cittadinanza a decorrere dal 2019 e fino al 2023 (**all. 6**), allorquando in data 12.6.2023 è stato assunto dalla società “Balsano SRL”, c.f. – p.iva : 03795770787, con sede in Lattarico (CS) alla via Timparello snc, qualifica operaio, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente allo stato scadenza al 31.12.2025, sempre rinnovato senza soluzione di continuità dalla data di assunzione, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva (**all. 7**).

- La Sig.ra Rosina Santoro può essere definita consumatore e riveste tale qualità ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*. In merito si precisa che la Sig.ra Santoro era casalinga e non ha percepito alcun reddito fino al 9.5.2024, allorquando è stata assunta dalla ditta “Pulival di Semprevivo Ivan”, c.f. – p.iva: 03424070781, con sede in Bisignano (CS) alla via Bari 4, qualifica operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente allo stato scadenza al 30.06.2025, sempre rinnovato senza soluzione di continuità dalla data di assunzione (**all. 8**).

- Entrambi gli istanti versano in uno stato di “sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale *“ lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.



Sul punto, a seguito dalle informazioni fornite dagli istanti e riportate nella domanda di accesso alla procedura, si è verificato lo stato di sovraindebitamento ed accertato che i debitori hanno maturato un'esposizione debitoria nei confronti della banca erogatrice del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. Nel 2021, la Banca Mediolanum ha avviato la procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 198/2021 presso il Tribunale di Cosenza, estinta in via anticipata per infruttuosità ex art. 164 bis disp. Att. c.p.c., con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 12.05.2025 (all. 9), avente ad oggetto la suddetta abitazione, unico immobile di proprietà degli istanti, ove è fissata la residenza del nucleo familiare.

La situazione debitoria, in relazione al venir meno dell'unica fonte di reddito (stipendio del Sig. Marano) e alle spese di mantenimento della famiglia (n. 1 figlia), non risulta più sostenibile e, pertanto, ha reso impossibile onorare regolarmente le obbligazioni assunte.

Non v'è alcun dubbio, quindi, in ordine alla circostanza che gli istanti si trovino in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio disponibile.

Nella fattispecie in esame non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 C.C.I.I. in quanto gli istanti: 1) non sono stati esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda; 2) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 3) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 4) non sono soggetti o assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; 5) hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all'analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone, altresì, la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

### **3. DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Si riportano di seguito i dati anagrafici riassuntivi degli istanti e la composizione del **nucleo familiare**:



1. **Marano Francesco** [REDACTED]
2. **Santoro Rosina** [REDACTED]
3. **Marano Francesca Pia** [REDACTED]

Allo stato attuale il nucleo familiare degli istanti, così come indicato nel certificato dello stato famiglia (**all. 10**), è composto dai debitori e dalla figlia maggiorenne Marano Francesca Pia.

I Sigg.ri Marano e Santoro sono coniugati in regime di comunione dei beni.

Il Sig. Marano Francesco ha percepito, a decorrere dal 2019 e fino al 2023, il reddito di cittadinanza pari a circa 950,00 euro mensili; in data 12.6.2023, è stato assunto dalla società “Balsano SRL”, c.f. 03795770787, con sede in Lattarico (CS) alla via Timparello snc, qualifica operaio, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente allo stato scadenza al 31.12.2025, sempre rinnovato senza soluzione di continuità dalla data di assunzione, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva, con stipendio mensile medio pari a € 310,00 circa.

La Sig.ra Santoro era casalinga e non ha percepito alcun reddito fino al 9.5.2024, allorquando è stata assunta dalla ditta “Pulival di Semprevivo Ivan”, c.f. 03424070781, con sede in Bisignano (CS) alla via Bari 4, qualifica operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente allo stato scadenza al 30.06.2025, sempre rinnovato senza soluzione di continuità dalla data di assunzione, con stipendio mensile medio pari a € 400,00-500,00 circa.

Come riferito dagli istanti, la figlia Marano Francesca Pia è attualmente disoccupata e non percepisce reddito posto che, in linea con il percorso di studi intrapreso, risulta essere iscritta presso l’Università della Calabria - [REDACTED]

#### **4. SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO**

Al precipuo scopo di fornire informazioni complete circa l’entità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, gli istanti hanno stimato le stesse come segue (cfr. tabella e documentazione spese allegata - **all. 11**):

- € 50,00 circa/mensili per costo Energia elettrica;
- € 100,00 circa/mensili per acquisto spesa beni alimentari;
- € 50,00 circa/mensili per prodotti igiene, cura della persona e vestiario



- € 50,00 circa/mensili per costo bombola gas da 25kg (utilizzata sia per la cucina che per la produzione di acqua calda);

Oltre ai succitati costi – pressoché fissi – mensili, debbono essere altresì considerati nel corso dell'anno, *una tantum*,

- € 500,00 circa annuali per pellet riscaldamento abitazione;

- € 500,00 circa annuali per libri di testo e cancelleria e tasse universitarie;

- € 180,00 circa annuali per Tassa sui rifiuti;

- € 160,00 circa annuali per Canone Servizio Idrico e fognante;

Si produce a tal uopo in allegato:

- Tessera n. C7974 abbonamento mensile Francesca Marano – Ferrovie della Calabria, TARIFFA 02 e relativo dettaglio tariffe.

La tabella riepilogativa delle spese mensili, che include le sole spese necessarie per la famiglia, e non anche le spese voluttuarie di alcun tipo, - così come indicata nel piano proposto -, appare congrua e veritiera, tenuto conto della spesa media mensile di una famiglia di n. 3 componenti, e trova riscontro nella documentazione esibita.

## **5. RICOSTRUZIONE REDDITUALE - PATRIMONIALE E FISCALE DEGLI INSTANTI**

Sulla base della documentazione fornita, si rileva che il Sig. Marano Francesco ha percepito, a decorrere dal 2019 e fino al 2023, il reddito di cittadinanza pari a circa 950,00 euro mensili; in data 12.6.2023, è stato assunto dalla società “Balsano SRL”, c.f. 03795770787, con sede in Lattarico (CS) alla via Timparello snc, qualifica operaio, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente allo stato scadenza al 31.12.2025, sempre rinnovato senza soluzione di continuità dalla data di assunzione, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva, con stipendio mensile medio pari a € 310,00 circa.

La Sig.ra Santoro era casalinga e non ha percepito alcun reddito fino al 9.5.2024, allorquando è stata assunta dalla ditta “Pulival di Semprevivo Ivan”, c.f. 03424070781, con sede in Bisignano (CS) alla via Bari 4, qualifica operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente allo stato scadenza al 30.06.2025, sempre rinnovato senza soluzione di continuità dalla data di assunzione, con stipendio mensile medio pari a € 400,00-500,00 circa.



La fonte di reddito del nucleo familiare, attualmente, è rappresentata dai modesti stipendi percepiti dai coniugi ricorrenti i quali possono contare su un reddito mensile complessivamente pari a circa €850,00 mensili.

### **Beni mobili**

Gli istanti non risultano titolare di beni mobili registrati [cfr. dichiarazione allegata all'atto della presentazione della domanda].

### **Beni Immobili**

I coniugi Marano e Santoro sono comproprietari, ciascuno al 50%, in regime di comunione dei beni, dell'immobile adibito ad abitazione principale sito in San Martino di Finita (CS), identificato al Foglio 19 Particella 295 Subalterno 16, Rendita: Euro 222,08, Categoria A/3a), Classe 1, Consistenza 5 vani, indirizzo: VIA CONVENTO n. 4 Piano T-2.

L'immobile, sul quale grava ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Mediolanum S.p.a, è stato pignorato dalla medesima Banca con procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Cosenza, RGEI n. 198/2021, Giudice Dott. Sicilia, custode-delegato dott. D'Orrico Marco Odcec Cosenza. Il CTU nominato nella suddetta procedura Arch. Alessandro Ceravolo ha attribuito il valore-prezzo base d'asta di € 32.700,00 (**all. 12**). Sono stati esperiti n. 4 tentativi di vendita all'asta, tutti deserti per mancanza di offerte (ultimo tentativo di vendita del 21 gennaio 2025, prezzo base di vendita euro 15.696,00 con offerta minima, pari al 75% del prezzo base, di euro 11.772,00 - cfr. avviso di vendita **all. 13**) e, in data 12.5.2025, la procedura è stata estinta in via anticipata per infruttuosità ex art. 164 bis disp. Att. C.p.c., giusta provvedimento del Giudice dell'Esecuzione (**all. 9**) La somma che sarebbe stata eventualmente ricavata in ipotesi di aggiudicazione del compendio all'asta, al netto di spese, oneri e competenze in prededuzione in favore del custode-professionista delegato, del CTU, dei legali delle parti, sarebbe stata attribuita al creditore munito di privilegio ipotecario, ossia Banca Mediolanum, sicuramente in misura di gran lunga inferiore al credito vantato, rimanendo integralmente insoddisfatto, con inutilità della procedura esecutiva, per come accertato nel richiamato provvedimento di estinzione della procedura ex art 164 bis disp. att. c.p.c., a norma del quale *“Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la*



*chiusura anticipata del processo esecutivo*". Gli istanti non risultano titolari di altri beni immobili.

### **Conti correnti, depositi, titoli, assicurazioni**

Gli istanti risultano titolari dei seguenti rapporti di conto corrente, sui quali viene accreditato lo stipendio mensile (all. 21):

[REDACTED]

### **Finanza esterna:**

Il Sig. **Marano Pasquale Antonio**, genitore dell'istante Marano Francesco e titolare di pensione [REDACTED] allo scopo di migliorare la soddisfazione dei creditori e garantire la sostenibilità del piano, interviene quale garante di entrambi i coniugi mettendo a disposizione le somme necessarie per onorare le rate mensili e l'intero piano, apportando la necessaria **finanza esterna** con rinuncia al diritto di eventuale ripetizione dell'importo versato, **come da dichiarazione sottoscritta e allegata (all. 14)**.

## **6. SITUAZIONE DEBITORIA**

Al fine di esporre le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento, è necessario illustrare la situazione debitoria degli istanti, ricostruita grazie alla documentazione fornita dagli stessi, alle verifiche effettuate presso le banche dati pubbliche, alla precisazione del credito richiesta a tutti i creditori ricompresi nell'elenco fornito dagli istanti e all'estratto aggiornato dei debiti.

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € **57.543,48**. A tali somme devono aggiungersi le spese in prededuzione per l'OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza per un totale residuo di € **1.350,00 (Rimb. forf., cpa e Iva compresa)** quale somma già decurtata dell'importo corrisposto a titolo di acconto di € 1.350,00 (primo acconto di €



540,00, secondo acconto di € 810,00) come da preventivo totale di € 1.850,00 oltre rimb. forf. 15%, cpa 4 % e iva 22% (**all. 15**) nonché le spese e competenze legali, in prededuzione, dell'avv. Silvana Morcavallo, legale degli istanti, per l'assistenza prestata nell'ambito della procedura, quantificate in complessivi € **1.556,88** (già comprensiva di Rimb. forf. 15% e cpa 4%) (**cf. all. 23**).

L'importo maggiormente rappresentativo è quello vantato da Banca Mediolanum per la restituzione delle rate del mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi per l'acquisto della casa familiare, come da precisazione del credito aggiornata (**all. 16**).

Con riguardo alla posizione debitoria del Sig. Marano nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si segnala che l'Agenzia ha precisato il credito in **euro 1.190,97** e riguarda prevalentemente tributi locali come canone acqua e tassa rifiuti (**all. 17**) mentre il Comune di San Martino di Finita ha precisato il credito in **580,36** per fornitura acqua (**all. 18**). Pur trattandosi di crediti risalenti agli anni 2006/2012 e verosimilmente inesigibili per intervenuta prescrizione quinquennale, gli istanti hanno deciso in via prudenziale di inserirli nel piano, trattandosi di somme non rilevanti.

La Sig.ra Santoro non ha, invece, altre posizioni debitorie, né di natura finanziaria né fiscale, al di fuori del mutuo ipotecario cointestato per l'acquisto della casa familiare.

La situazione debitoria degli istanti è meglio sintetizzata nella tabella che segue:

<b>Creditore</b>	<b>Rapporto</b>	<b>Importo residuo</b>	<b>Natura del credito</b>
Banca Mediolanum S.p.a.	Mutuo ipotecario cointestato	55.772,15 (06.10.25)	Privilegiato
Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	1.105,80 (16.10.25)	Privilegiato
Comune di San Martino di Finita	Tari	580,36 (20.10.25)	Privilegiato
Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	85,17 (16.10.25)	Chirografario
OCC Ordine Avv. CS	Compensi	1.350,00	Prededuzione
Avv. Morcavallo S.	Compensi	1.556.88	Prededuzione
<b>Totale: € 60.450,36</b>			



I nominativi degli istanti non sono presenti nell'archivio della Centrale Rischi - Allarme Interbancaria, ad eccezione della segnalazione di Banca Mediolanum S.p.A. (all. 19).

## **7. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Il sottoscritto ha proceduto all'esame della documentazione depositata dagli istanti a corredo dell'istanza e di tutte le informazioni e gli atti acquisiti nel verbale di escussione e successivamente ricevute ad integrazione.

Il debito predominante dei sigg. Marano-Santoro deriva dal mutuo ipotecario contratto in data 22.06.2011 con Banca MEDIOLANUM per l'acquisto dell'immobile che tuttora costituisce la casa familiare. Originariamente il mutuo ipotecario veniva richiesto per € 50.700,00 circa, ma l'acquisto dell'abitazione ebbe a perfezionarsi per circa € 80.000,00, avendo i ricorrenti conferito nel suddetto acquisto oltre €30.000,00 di risparmi propri derivanti dalla vendita di altra abitazione di dimensioni anguste in precedenza adibita a residenza familiare.

I coniugi hanno regolarmente onorato i ratei del mutuo fino al 07.08.2020, come da piano di ammortamento e relativa precisazione del credito, ma successivamente, a causa della perdita del lavoro per licenziamento da parte del sig. Marano e delle crescenti esigenze familiari, gli istanti hanno trovato enormi difficoltà nel proseguire il pagamento del dovuto. Il debito accumulato, allo stato attuale, ha determinato la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Più precisamente, all'epoca della sottoscrizione del mutuo (anno 2011) il sig. Marano poteva contare su una posizione lavorativa stabile, essendo regolarmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'azienda edile "Micieli Alessandro&C. snc di Micieli A. e De F." (avente sede legale in Mendicino - Cs) e con una retribuzione netta media mensile di circa €1.300,00 (cfr. Busta paga). Tale reddito ha consentito a parte debitrice di onorare le pendenze a proprio carico sino al 2020, anno in cui il sig. Marano è stato licenziato.

Infatti, a causa dell'improvvisa perdita del lavoro del sig. Marano per cause non imputabili al lavoratore (stante l'intervenuto licenziamento per riduzione del numero dei dipendenti con qualifica di operaio ad opera della suddetta azienda determinato nel 2020 e successivamente protrattosi anche in conseguenza all'Emergenza pandemica da Covid-19) il nucleo familiare



si è trovato senza risorse economiche e nell'oggettiva impossibilità di ottemperare al pagamento del mutuo.

Conseguentemente il sig. Marano ha fatto richiesta di accesso al Reddito di Cittadinanza, del quale è risultato beneficiario con decorrenza dal mese di Novembre 2020, per un importo stimato medio di tra gli €850,00 e i €950,00 mensili (come da documentazione allegata).

Dunque, è possibile affermare che la situazione di sovraindebitamento, oggetto della presente proposta, sia riconducibile, non ad investimenti o spese compiute imprudentemente dagli istanti, ma esclusivamente alla perdita di lavoro del sig. Marano, indipendente dalla volontà del proponente e causata da evento accidentalmente verificatosi e del tutto imprevedibile (riduzione del personale dell'azienda).

Le suddette circostanze confermano che i proponenti: 1) non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; 2) non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo essi subito detto sovraindebitamento. E' evidente, quindi, come gli istanti abbiano fatto il possibile per adempiere alle obbligazioni di pagamento poste a loro carico, cercando in tutti i modi di potersi risollevare da tale situazione di sofferenza, anziché peggiorare la crisi economica che li ha colpiti.

Peraltro, gli istanti non hanno mai tentato di pregiudicare gli interessi dei propri creditori attraverso atti di disposizione dei propri beni.

È da escludersi che gli istanti abbiano assunto le obbligazioni *de qua* senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, non avendo certamente fatto ricorso al credito in maniera sproporzionata alle proprie capacità patrimoniali nel momento in cui vi hanno fatto richiesta, ma hanno provato a ripianare l'esposizione debitoria, anche mediante offerte bonarie rigettate dal creditore.

Banca Mediolanum ha successivamente notificato relativa nota di risoluzione del rapporto di mutuo in data 25.09.2020 cui è seguito atto di precetto del 16.09.2021 per l'intero ammontare del mutuo originariamente concesso e correlativo atto di pignoramento immobiliare del 25.10.2021 sull'immobile gravato da ipoteca, con la conseguenza che l'abitazione dei ricorrenti (acquistata per € 80.000 dei quali solo € 50.000 conferiti dalla Banca e, di questi, effettivamente soli €37.000 insoluti come da piano di ammortamento richiamato) è stata assoggettata ad esecuzione immobiliare RG n.198/2021, con valore attribuito dal CTU pari a € 32.700,00, che a seguito degli esperimenti d'asta deserti si è



progressivamente ribassato sino a raggiungere un prezzo irrisorio ed insoddisfacente per le pretese creditorie, tanto che la procedura è stata estinta in via anticipata per infruttuosità ex art. 164 bis disp. Att. C.p.c., con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 12.05.2025. In particolare, si precisa che l'immobile, sul quale grava ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore di Banca Mediolanum S.p.a, era stato pignorato dalla medesima Banca con procedura esecutiva immobiliare iscritta presso il Tribunale di Cosenza, RGEI n. 198/2021, Giudice Dott. Sicilia, custode-delegato dott. D'Orrico Marco Odcec Cosenza. Il CTU nominato nella suddetta procedura Arch. Alessandro Ceravolo aveva attribuito il valore-prezzo base d'asta di € 32.700,00; il quarto ed ultimo tentativo di vendita, risultato deserto per mancanza di offerte, aveva quale prezzo base di vendita euro 15.696,00 ed offerta minima, pari al 75% del prezzo base, di euro 11.772,00.

Il G.E., nel provvedimento del 12.5.2025, ha motivato l'estinzione anticipata atteso il mancato riscontro del mercato immobiliare non solo in sede di offerte, ma anche di istanze di visita dell'immobile, mai pervenute al delegato, il quale ha altresì evidenziato il mancato interesse da parte di soggetti terzi, riconducibile alla collocazione dell'immobile, ubicato in un piccolo centro difficilmente raggiungibile. Nondimeno, il G.E. ha preso atto, peraltro, del presumibile valore di realizzo finale, irrisorio ed inidoneo a soddisfare le pretese del creditore procedente, ravvisano l'antieconomicità della messa in vendita del compendio pignorato a fronte del credito azionato dal pignorante e degli ulteriori costi necessari alla prosecuzione della procedura esecutiva, così concludendo per la chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., dal momento che appare con evidenza come *“non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”* (art. 164 bis disp. att. c.p.c.).

In data 15.07.2025 Banca Mediolanum ha notificato nuovo atto di precetto per l'importo di euro 55.427,15 nonché atto di pignoramento presso terzi in data 23.09.2025 con citazione a comparire presso il Tribunale di Cosenza all'udienza del 16.01.2026 (all. 20).

Il sovraindebitamento, a parere del sottoscritto, non può quindi considerarsi colpevole, in quanto gli istanti non avevano altro modo di mantenersi se non ricorrendo alla finanza esterna, data l'insufficienza dei redditi per il sostentamento dell'intera famiglia.



## 8. MERITEVOLEZZA

Tra i presupposti di ammissibilità del piano di ristrutturazione del debito l'art 69 primo comma ultimo periodo prevede che il debitore non abbia "*determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*". Si tratta della cosiddetta "meritevolezza" che va oggi accertata alla luce del nuovo criterio dettato dal citato art. 69 CCII.

Secondo la Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 22890/2023 la meritevolezza del consumatore deve essere affermata all'esito di un giudizio complessivo "*dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito*".

Nella fattispecie che ci occupa, quando gli istanti hanno contratto il mutuo ipotecario avevano la ragionevole prospettiva di poter adempiere, dal momento che sapevano di poter contare sullo stipendio mensile del sig. Marano, regolarmente assunto come dipendente.

La diligenza dei debitori si può valutare anche con riferimento alla circostanza che gli istanti, nonostante le precarie condizioni economiche, non hanno fatto ricorso a prestiti o finanziamenti di alcun tipo, ed anzi hanno onorato le rate sino al 2020 nonché ottemperato quasi integralmente a tutte le pendenze di carattere economico (quali canoni, utenze, spese scolastiche della figlia).

Dall'analisi della documentazione in atti non sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori.

## 9. SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

L'esame della documentazione reddituale fornita dagli istanti ha consentito di accertare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai debitori o di ulteriori redditi percepiti, tali da renderli ulteriormente meritevoli dei vantaggi derivanti dal buon esito della procedura.

Per quanto riguarda la solvibilità debitoria negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempire le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta mediante l'accesso alle banche dati del Registro Protesti dell'Archivio Ufficiale delle CCIAA e della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che gli istanti non hanno protesti a carico.



Dalle verifiche effettuate è emerso che non vi sono atti di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per come attestate da quest'ultima nella propria nota di precisazione.

#### **10. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DELLA DEBITRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

La scrivente Gestore fa rilevare che: • nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere e che tali atti siano stati impugnati dai creditori; • l'istante non ha mai agito in frode ai creditori.

#### **11. INDICAZIONE DEI COSTI PRESUMIBILI DELLA PROCEDURA**

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 bis lett. d) il Gestore della crisi nella propria relazione deve inserire una indicazione presunta dei costi della procedura. Sul punto si rappresenta che è stato presentato agli istanti, che lo hanno sottoscritto per accettazione un preventivo per i compensi dell'O.C.C. pari a € 1.850,00 oltre rimb. forf. 15%, cpa 4 % e iva 22%, oltre le spese da questo sostenute o da sostenere per la procedura, anche in relazione alle pubblicità il cui compimento verrà ordinato all'O.C.C. L'importo è stato calcolato ai sensi del DM 202/2014 e dal DM 30/2012 nonché ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza. I ricorrenti hanno versato un acconto in due tranches all'OCC di € 1.350,00, mentre il rimanente importo del 50 % è stato inserito nel piano proposto tra le spese in prededuzione. Inoltre, le spese e competenze legali, in prededuzione, dell'avv. Silvana Morcavallo, legale degli istanti, per l'assistenza prestata nell'ambito della procedura, sono state quantificate in complessivi € **1.556,88** (già comprensiva di Rimb. forf. 15% e cpa 4%, nel rispetto del DM) (cfr. **all. 23**).

#### **12. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**

I debitori hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento della somma complessiva di **euro 14.404,00** nel termine di 4 anni, con una rata mensile di euro 300,00 (trecento/00).

**Il suddetto importo è garantito dalla quota parte di reddito mensile dei coniugi e soprattutto dall'intervento del Sig. Marano Pasquale Antonio, genitore dell'istante**



**Marano Francesco e titolare di pensione [REDACTED] funzionale al miglioramento della soddisfazione dei creditori ed a garantire la sostenibilità del piano, che interviene quale garante di entrambi i coniugi mettendo a disposizione le somme necessarie per onorare le rate mensili e l'intero piano, apportando la necessaria finanza esterna con rinuncia al diritto di eventuale ripetizione dell'importo versato, come da dichiarazione sottoscritta e allegata.** Per quanto concerne il credito ipotecario, i debitori propongono di versare una somma di gran lunga superiore al valore presumibilmente realizzabile in caso di vendita all'asta, essenzialmente e di fatto pari a 0 (zero), in considerazione del prezzo dell'ultimo tentativo di vendita, e in ogni caso, dell'avvenuta estinzione della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c., che ha visto i creditori integralmente insoddisfatti.

<b>Proposta ai creditori complessiva:</b> euro 14.404,00
<b>Rata mensile:</b> euro 300,00 (48 mesi – 4 anni)
<b>Creditori prededucibili:</b> soddisfazione integrale 100 %
<b>Creditori privilegiati:</b> - Banca Mediolanum S.p.a.: soddisfazione parziale 20 % - ADER: soddisfazione parziale 20 % - Comune di San Martino di Finita: soddisfazione parziale 20%
<b>Creditori chirografari:</b> soddisfazione parziale 10 %

Di seguito, il riepilogo con l'ordine di soddisfazione dei creditori:

	<b>Creditore</b>	<b>Natura</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo totale residuo</b>	<b>Importo offerto</b>
1	OCC	Compenso	prededuzion e	€ 1.350,00 (comprensivo di Iva)	€ 1.350,00 (comprensivo di Iva)
2	Avv. Morcavallo	Compenso assistenza legale debitori	prededuzion e	€ 1.556,88	€ 1.556,88
3	Banca Mediolanum S.p.a.	Mutuo fondiario	privilegio	€ 55.772,15	€ 11.154,43



4	Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	privilegio	€ 1.090,31	€ 218,00
5	Comune di San Martino di Finita	Tari	privilegio	€ 580,36	€ 116,07
6	Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali	chirografo	€ 85,17	€ 8,50

I pagamenti saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano di ristrutturazione dei debiti provvedendo al pagamento come segue:

- Crediti prededucibili
- Crediti privilegiati
- Crediti chirografari

Dalla rata 1 alla rata 5	OCC
Dalla rata 5 alla rata 10	Avv. Morcavallo Silvana
Dalla rata 10 alla rata 47	Banca Mediolanum + Agenzia Entrate Riscossione
Rata 48	Comune di San Martino di Finita + Agenzia Entrate Riscossione

Di seguito lo sviluppo del piano analitico di rateizzazione (con rata costante di euro 300,00, fatta eccezione per la rata 48 per questioni contabili):

n. rata	OCC (tot. 1.350,00)	Avv. Morcavallo (tot. 1.556,88)	Crediti privilegiati Mediolanum + AER + Comune di S. Martino (tot. 11.488,50)	Crediti chirografari AER (tot. 8,50)
1	300,00			
2	300,00			
3	300,00			
4	300,00			
5	150,00	150,00		
6		300,00		
7		300,00		
8		300,00		



9		300,00		
10		206,88	93,12	
11			300,00	
12			300,00	
13			300,00	
14			300,00	
15			300,00	
16			300,00	
17			300,00	
18			300,00	
19			300,00	
20			300,00	
21			300,00	
22			300,00	
23			300,00	
24			300,00	
25			300,00	
26			300,00	
27			300,00	
28			300,00	
29			300,00	
30			300,00	
31			300,00	
32			300,00	
33			300,00	
34			300,00	
35			300,00	
36			300,00	
37			300,00	
38			300,00	
39			300,00	
40			300,00	
41			300,00	
42			300,00	
43			300,00	
44			300,00	
45			300,00	
46			300,00 (Mediolanum)	
47			261,31(Mediolanum) + 38, 69 AER	
48			187,81 AER (Privilegio + Chirografo) + 116,07 Comune S.Martino Finita	



I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico- entro e non oltre il 20 di ciascun mese di durata del piano- sulle coordinate bancarie comunicate dai creditori.

In sintesi, i debitori propongono un piano che preveda la soddisfazione di tutti i creditori, con una riduzione del 90% per il creditore chirografario e, per quanto concerne il credito ipotecario, con una riduzione del 80%, versando una somma di gran lunga superiore al valore presumibilmente realizzabile in caso di vendita all'asta, essenzialmente e di fatto pari a 0 (zero), in considerazione del prezzo dell'ultimo tentativo di vendita, e in ogni caso, dell'avvenuta estinzione della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. Att. c.p.c., che ha visto i creditori integralmente insoddisfatti.

Quali garanzie per l'adempimento del piano, gli istanti mettono a disposizione il quinto del proprio rispettivo stipendio mensile e l'intervento di finanza esterna del Sig. Marano Pasquale Antonio, genitore dell'istante Marano Francesco e titolare di pensione [REDACTED] [REDACTED] come da apposita dichiarazione di impegno quale garante del piano per l'intero importo.

### **13. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA DEI DATI E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.**

Il sottoscritto ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano di ristrutturazione predisposto dai ricorrenti, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ed attendibile ai fini che qui interessano. La documentazione a corredo dell'istanza, depositata inizialmente dai debitori, è stata integrata ed aggiornata a seguito di richiesta del gestore per rendere attendibile e completo l'intero fascicolo.

### **14. COMMENTO AL PIANO PROPOSTO E VALUTAZIONE SULLA PROBABILE CONVENIENZA**

Il piano proposto dai ricorrenti prevede una falcidia per entrambe le categorie di creditori, chirografari e privilegiati, i quali, tuttavia, potrebbero veder soddisfatte le loro ragioni di credito in un periodo di 4 anni, con le garanzie offerte dagli istanti.

Sulla base di quanto proposto, il sottoscritto ritiene che il piano di ristrutturazione del debito sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e ritiene che sia rispettato il dettato dell'art. 67, comma 4 del C.C.I. là dove prescrive che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della*



*collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione ....”.*

Difatti, posto che l’immobile è già stato messo all’asta 4 volte con esito negativo (assenza di offerte), e che, pertanto, il massimo valore di realizzo, essenzialmente pari a 0 (zero), in considerazione del prezzo dell’ultimo tentativo di vendita, e in ogni caso, dell’avvenuta estinzione della procedura esecutiva immobiliare ai sensi dell’art. 164 bis disp. Att. c.p.c., che ha visto i creditori integralmente insoddisfatti e la chiusura anticipata della procedura.

Nel piano, l’importo mensile messo a disposizione dei creditori è di € 300,00 che, considerando la situazione in cui versa la famiglia, come argomentata nella presente relazione e dimostrata dalla documentazione prodotta, reperita ed accuratamente analizzata dallo scrivente gestore, sembra essere l’unica proposta sostenibile dagli istanti che potranno, in tal modo, onorare gli impegni assunti.

Nel piano è prevista quale garanzia, l’impegno a vincolare la pensione percepita dal garante per la soddisfazione dei creditori.

**Infine, si chiede al Giudice – su conforme istanza del legale degli istanti – la sospensione di ogni azione esecutiva da parte dei creditori, con particolare riguardo alla Banca Mediolanum SPA, che ha notificato atto di precetto in rinnovazione in data 15.07.2025 nonché atto di pignoramento presso terzi in data 23.09.2025 con citazione a comparire presso il Tribunale di Cosenza all’udienza del 16.01.2026 (cfr. all. 20), essendo necessaria tale sospensiva al fine di garantire il buon esito della procedura di sovraindebitamento, anche in considerazione dell’indisponibilità di beni e/o somme di denaro effettivamente pignorabili da parte dei creditori, in quanto sui suddetti conti Postepay transitano unicamente gli stipendi da lavoro dipendente.**

I tempi di esecuzione del piano si inquadrano presumibilmente in un periodo di 4 anni dall’omologa.

## **15. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO**

Sulla base di quanto sopra esposto, il sottoscritto quale incaricato dall’OCC Consiglio Ordine degli Avvocati di Cosenza alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi della normativa vigente:

*Ritenuto* che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e



sull'attendibilità della documentazione prodotta; ritenuto, altresì, che i dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;

*Rilevato* che i pagamenti previsti dal piano consentono l'integrale pagamento delle spese della procedura, nonché una percentuale idonea per il creditore privilegiato e per i chirografari che in ogni caso otterrebbero un pagamento non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;

Rilevato, altresì, che non esistono cause ostative soggettive e i ricorrenti sono meritevoli di veder omologato il piano, posto che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode;

**attesta la fattibilità e la convenienza del piano di ristrutturazione**

proposto dai Sigg.ri Marano Francesco e Santoro Rosina, con l'ausilio dell'Avv. Silvana Morcavallo e ritiene che la ristrutturazione del debito, come da piano predisposto, fatta salva la possibilità di integrazione del piano e/o presentazione di ulteriori documenti ove il Giudice dovesse ritenerlo opportuno, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Il sottoscritto riserva, infine, di fornire ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione qualora si rendesse necessario.

*Si allegano alla presente relazione:*

- A. Ricorso-istanza sigg.ri Marano Francesco-Santoro Rosina
- B. Procure
- C. Contributo unificato-diritti iscrizione a ruolo
  1. Nomina OCC Ordine degli Avvocati di Cosenza e accettazione incarico
  2. Verbale audizione
  3. Richiesta di precisazione del credito
  4. Domanda di accesso ricorrenti
  5. Busta paga anno 2010 sig. Marano Francesco
  6. Estratto Reddito di cittadinanza sig. Marano Francesco
  7. Contratto di lavoro attuale sig. Marano Francesco
  8. Contratto di lavoro attuale sig.ra Santoro Rosina
  9. Provvedimento estinzione anticipata ex art. 164 bis disp. Att. c.p.c. procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 198/2021 – Tribunale di Cosenza
  10. Certificato stato famiglia
  11. Spese sostentamento nucleo familiare
  12. CTU procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 198/2021 – Tribunale di Cosenza
  13. Avviso di vendita procedura esecutiva immobiliare RGEI n. 198/2021 – Tribunale di Cosenza
  14. Dichiarazione prestatore di finanza esterna



15. Preventivo OCC
16. Precisazione del credito Banca Mediolanum
17. Precisazione del credito Agenzia Entrate Riscossione
18. Precisazione del credito Comune San Martino di Finita
19. Centrale Rischi Banca d'Italia
20. Atto di precetto e atti di pignoramento presso terzi Trib. Cosenza – atto di compravendita
21. Estratti conti Postepay
22. Autocertificazione beni mobili registrati
23. Prospetto parcella avv. Morcavallo

Con Osservanza.

Cosenza, 12.12.2025

Il Gestore della crisi in funzione di OCC

avv. Gianluca Chierchia

